



**Oggetto: Decreto Legge 30/12/19 n° 162, c.d. Milleproroghe.**

In riferimento alla norma meglio specificata in oggetto, con la speranza di fare cosa utile, indichiamo a seguire alcuni articoli riferiti alle attività delle AdSP e/o di potenziale interesse per le stesse.

**Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.**

**Comma 6:**

*All'art.2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n° 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n° 135, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.*

**Comma 7:**

*a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto a livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;*

*b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;*

**Comma 8:**

*All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n° 217, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165".*

**Nota:**

I suddetti articoli e commi contengono norme con potenziali riflessi sulle attività relative alle assunzioni di personale e incarichi dirigenziali; sulla pubblicazione dei dati a mente del d. lgs. N° 33 del 2013 in materia di trasparenza; nonché proroghe di termini in materia di piattaforma digitale.



A titolo informativo:

**Art. 13 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti.**

**Comma 3:**

*Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n° 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214. Entro il 30 marzo 2020, i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento.*

*L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati al termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.*

**Art. 18 Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni.**

**Comma 1:**

*"5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020 – 2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi – tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta".*

**Comma 2:**

*All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010, n° 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n° 158, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali". Conseguentemente, all'articolo 60 – bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei".*



**Art. 24 Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

**Comma 4:**

*Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n° 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n° 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n° 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020.*

**Nota:**

*I suddetti articoli vengono indicati per informazione.*

-----  
**Art. 33 Modifiche al decreto-legge n° 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale.**

**Comma 1:**

*Al comma 1, le parole "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale" e le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n° 84, è prorogata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n° 84, sono prorogate per sei anni";*

**Comma 1 punto 2):**

*Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n° 84, nel primo semestre dell'anno 2018".*



**Comma 2:**

*Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n° 169, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".*

**Nota:**

**Si segnala in particolare il comma 2 che sancisce il rinvio dell'obbligo di cui all'art. 22 comma 6 del d. lgs. N° 169/2016 al 31/12/2022.**

Ulteriori articoli informativi:

**Art. 34 Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico – ricreative.**

*Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-creative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n° 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n° 494.*

**Art. 42 Agenda digitale.**

*Comma 1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonché nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n° 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.*



*All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riserva di ulteriori aggiornamenti ed integrazioni a seguito degli approfondimenti in atto.

*Si allega la norma in riferimento per pronta consultazione.*